



Titolo

Corte federale d'appello – decisione impugnata – art. 329, comma 2, CPC - pluralità di motivi autonomi a sostenerla – impugnazione di alcuni motivi - inammissibilità

Descrizione

Ai sensi dell'art. 329, comma 2, CPC, *“L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnite.”*. Secondo la costante giurisprudenza allorché la decisione gravata si fonda su una pluralità di motivi ciascuno dei quali da solo in grado di sostenerla - perché fondato su specifici e autonomi presupposti logico-giuridici - occorre, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, che tutti siano fatti oggetto di censura, pena l'inammissibilità del gravame (Cons. Stato, Sezione IV, 16/3/2005, n. 1106; Cons. Stato, Sez.VI, 28/01/2019, n.723).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 78/CFA/2020-2021/D

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 329, comma 2, CPC;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 078 CFA del 4 febbraio 2021 (Dott. Felicio De Luca/F.I.G.C. ed altri)